


COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE



REGOLAMENTO
DEL CANILE COMUNALE

CAPO I

TITOLARITA' E FORME DI GESTIONE

Articolo 1 - Titolarità

1. Il Comune di Luino è proprietario del Canile sito in Via Don Folli, n. 4.

Articolo 2 - Forme di gestione

1. Il Canile è gestito di norma dal Comune di Luino.

2. Il Sindaco nomina il Responsabile della gestione del Canile comunale.

3. Il Comune ha la facoltà di affidare a privati la gestione della struttura ovvero affidarlo ad associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale e/o regionale nel rispetto delle normative di legge. Il Comune può promuovere una gestione consortile con altri Comuni o con le Comunità Montane ovvero convenzionare il ricovero e la custodia dei cani catturati nel territorio di altri Comuni. Le spese di gestione sono a carico degli enti convenzionati in relazione al costo annuo rilevato dal consuntivo.

CAPO II

COMPITI ISTITUZIONALI

Articolo 3

Competenze del Comune

1. Il Comune nella gestione del Canile provvede ad assicurare:

- a) la funzionalità della struttura, in ragione delle necessità di utilizzo e nel rispetto delle prescrizioni igienico - sanitarie;
- b) il ritiro ed il ricovero dei cani catturati;
- c) la restituzione al proprietario dei cani ricoverati ed il loro affido a privati o ad associazioni protezionistiche;
- d) la custodia ed il mantenimento dei cani ricoverati in modo adeguato e nel rispetto dell'igiene e del benessere dell'animale;
- e) la visita, in determinati orari, ai cani ricoverati da parte di privati o persone autorizzate, vigilando sul comportamento degli stessi al fine di prevenire atteggiamenti inopportuni, molesti o pericolosi, ivi compresa la somministrazione di alimenti;
- f) la tenuta del registro delle presenze dei cani, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale;

g) la collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale in tutti gli interventi opportuni per il benessere degli animali;

h) la promozione di campagne di sensibilizzazione per gli affidamenti degli animali abbandonati e ricoverati presso il Canile, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale e/o regionale, mediante convenzione.

Articolo 4

Competenze del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale

1. Il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale sovrintende alla gestione del Canile per quanto di competenza, in particolare provvedendo ad assicurare:

- a) la vigilanza sul rispetto delle norme igienico - sanitarie;
- b) la vigilanza sulle condizioni di benessere degli animali ivi ricoverati;
- c) il controllo sanitario sugli animali, il monitoraggio delle zoonosi, la sorveglianza epidemiologica;
- d) l'osservazione dei cani morsicatori e sospetti di rabbia ed i conseguenti adempimenti di competenza;
- e) la soppressione, in modo esclusivamente eutanascico, degli animali gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Articolo 5

Ricovero dei cani

1. Possono essere ricoverati nel Canile:

- a) cani randagi, vaganti in aree pubbliche o private aperte al pubblico, catturati dal competente Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale o rinvenuti da privati e consegnati al Canile previa autorizzazione del Comune sul cui territorio l'animale è stato ritrovato;
- b) cani in osservazione per la rabbia ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria;
- c) cani sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo;
- d) cani di proprietà di privati in osservanza della disciplina di cui al capo III del presente Regolamento.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il personale addetto al Canile non è autorizzato ad accogliere alcun soggetto.

3. L'introduzione al Canile del cane catturato deve essere formalizzata nel registro delle presenze mediante segnalamento di razza, sesso, età, mantello, tatuaggio, segni particolari, indicazione della località della cattura. Parimenti dovrà essere formalizzata nel medesimo registro l'uscita dell'animale dal Canile con l'annotazione dei relativi motivi.

Articolo 6

Restituzione del cane di proprietà

1. Qualora fosse possibile l'immediata identificazione del proprietario del cane, si provvede ad avvisare al più presto l'interessato ai fini della riconsegna dell'animale.

2. La restituzione dell'animale al proprietario o al detentore munito di delega scritta è consentita, sempre che non ostino motivi di ordine sanitario, previo riconoscimento dell'animale e dichiarazione di proprietà o di detenzione.

3. Le spese relative alla cattura, alla custodia ed al mantenimento sanitario del cane presso il Canile sono a carico del proprietario o del detentore.

Articolo 7

Adozione dei cani abbandonati

1. L'adozione di cani abbandonati può essere effettuata di norma trascorso il termine di sessanta giorni dalla cattura.

2. Prima che sia trascorso il termine di sessanta giorni dalla cattura, il Comune - di concerto con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale - può consentire l'affido provvisorio a condizione che l'affidatario sottoscriva l'impegno di restituzione del soggetto al legittimo proprietario qualora ne fosse reclamata la proprietà nei termini di legge.

3. L'adozione è gratuita e può essere ottenuta da persone maggiorenni previa compilazione del modulo di affido, nel quale l'adottante dichiara di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale, nonché di impegnarsi a mantenere l'animale in buone condizioni e di non cederlo ad altri se non previa comunicazione e relativa

autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e del Comune.

4. I cani possono essere concessi in adozione direttamente ai privati interessati che diano garanzia di buon trattamento, previa valutazione delle caratteristiche dell'animale in relazione alle esigenze del richiedente ed alle condizioni ambientali in cui il cane verrà introdotto.

5. Non saranno ceduti cani a coloro che già risultino affidatari se non dopo che sia stato accertato lo stato degli animali precedentemente adottati. Egualmente con particolare cautela devono essere considerate le richieste che pervengono da parte di persone non residenti o residenti all'estero, così come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 33 del 12 agosto 1993.

6. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti ed adottare i provvedimenti che riterrà opportuni per garantire il benessere dell'animale affidato, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 8 settembre 1997, n. 30.

Articolo 8

Movimentazione dei cani

1. Qualsiasi spostamento degli animali verso l'esterno della struttura è tassativamente autorizzato dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale in accordo con il Responsabile della gestione.

Articolo 9

Accesso al Canile

1. E' consentito ai cittadini di visitare il Canile comunale, negli orari di apertura al pubblico, soltanto se accompagnati dal personale addetto, con i recinti ed i box chiusi e tutti gli animali all'interno degli stessi, evitando ogni tipo di contatto con i cani.

2. Il contatto diretto con i cani è consentito solo a persone autorizzate.

3. E' prevista la possibilità di venire a contatto con l'animale, soltanto con l'autorizzazione del personale addetto al Canile ed alla sua presenza, previa opportuna valutazione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale.

4. E' vietato ai visitatori l'accesso ai ricoveri del reparto isolamento.

CAPO III

PENSIONAMENTO DI CANI DI PRIVATI

Articolo 10

Pensionamento di cani di proprietà

1. Presso il Canile comunale possono essere ricoverati cani di proprietà di privati, compatibilmente alle esigenze istituzionali del Canile, da valutarsi dal responsabile della gestione del Canile, dietro il pagamento anticipato delle spese di custodia e di mantenimento per tutto il periodo di affidamento dell'animale.

2. I proprietari, dopo aver preso visione delle disposizioni del presente capo, nonché delle attrezzature e della struttura del Canile, della tipologia e modalità di alimentazione e di custodia degli esemplari e ritenute idonee e funzionali alla custodia e mantenimento del cane da affidare, devono rilasciare al personale addetto al Canile, contestualmente alla consegna del cane, richiesta di pensionamento e di accettazione delle condizioni generali di custodia, debitamente sottoscritta per approvazione e corredata da copia del documento d'identità.

3. Il modello della richiesta di pensionamento costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

4. I cani di proprietà in pensione saranno registrati su apposito registro, da conservarsi a cura del personale addetto al Canile, occuperanno spazi a loro riservati ed individuati dal Responsabile della gestione del Canile.

Articolo 11

Condizioni generali di custodia

1. Il cane di privata proprietà sarà accettato esclusivamente se scortato da:

- a) certificato veterinario rilasciato da non oltre sette giorni precedenti alla data della consegna in cui sia dichiarato che il soggetto è sano ed esente da malattie infettive o infestive tipiche della specie e che è stato vaccinato contro la rabbia, il cimurro, la parvovirosi, l'epatite, la leptospirosi e la tosse dei canili;
- b) ricevuta pagamento anticipato del corrispettivo di pensionamento;
- c) richiesta scritta di pensionamento conforme al modello allegato.

2. Il Comune riconsegnerà il soggetto in custodia al legittimo proprietario, ovvero a persona da questi delegata per iscritto al ritiro, previo pagamento delle spese e/o rimborsi di cui ai commi successivi.

3. Nell'ipotesi del mancato ritiro dell'animale affidato, entro sessanta giorni dal termine finale del pensionamento, e semprechè non sia stata chiesta per iscritto la proroga del termine stesso alle medesime condizioni e previo pagamento del corrispettivo, il proprietario cede gratuitamente al Comune la proprietà del cane, fermo restando l'obbligo del pagamento delle spese di custodia e mantenimento dell'animale fino al momento della cessione da parte del Comune a nuovo proprietario.

4. Il Comune non assume responsabilità per malattie o infortuni che colpiscano l'esemplare affidatogli durante il periodo di soggiorno per cause non addebitabili alla responsabilità diretta dell'Ente.

5. In caso di malattia o traumi dell'animale sarà avvertito il proprietario. In caso d'irreperibilità del proprietario o comunque di suo mancato tempestivo interessamento, il personale addetto al Canile contatterà il medico veterinario di fiducia indicato dal proprietario, le cui spese sono direttamente a carico del proprietario medesimo. Il proprietario del cane è tenuto altresì a corrispondere al Comune le eventuali spese per l'acquisto e la somministrazione dei farmaci prescritti dal veterinario di fiducia. Qualora non si possa provvedere altrimenti il Comune garantisce l'assistenza sanitaria, tramite il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale, con onere di rimborso in capo al proprietario di tutte le spese sostenute.

6. La tipologia e le modalità di alimentazione e di custodia dei cani possono essere verificate dal proprietario in orario d'apertura al pubblico.

CAPO IV

PERSONALE DEL CANILE

Articolo 12

Compiti del personale del Canile

1. Al personale assegnato al Canile compete l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) ricovero e custodia dei cani ricoverati;

- b) preparazione e somministrazione del cibo e dell'acqua agli animali ricoverati;
- c) pulizia dei box, dei recinti e dell'area esterna e delle strutture del Canile;
- d) tenuta ed aggiornamento del registro dei cani ricoverati di cui all'articolo 5, comma 3, e del registro dei cani di proprietà in pensione di cui all'articolo 10, comma 4;
- e) ogni altro compito assegnato dal presente regolamento e dal mansionario della posizione lavorativa del personale del canile.

2. L'Amministrazione comunale potrà avvalersi, in assenza di professionalità analoga all'interno dell'Ente, di idonea consulenza tecnico - amministrativa per la direzione del Canile.

CAPO V

NORME FINALI

Articolo 13

Normativa di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle seguenti normative: Legge Regionale n. 30 del 8 settembre 1987; D.Lgs. n. 116 del 27 gennaio 1992; Legge n. 281 del 14 agosto 1991; DPR n. 320 del 8 febbraio 1954; Legge n. 63 del 9 settembre 1988; Circolare n. 33 del 12 agosto 1993; T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; Codice Civile.

Spett.le
COMUNE DI LUINO
CANILE MUNICIPALE
Via Don Folli, 4 - Luino
Tel. 0332 53.38.76

RICHIESTA PENSIONAMENTO CANE DI PROPRIETA'

Il/La Sottoscritto/a _____, residente in _____, Via/P.zza _____, n. _____, con recapito a _____ Via/P.zza _____ n° _____ Tel. _____, proprietario dell'animale di seguito identificato: Specie _____ Razza _____ Nome _____ Età _____ Sesso _____ Mantello _____, N. tatuaggio _____,

CHIEDE

a codesto Canile comunale il pensionamento del cane sopra identificato per tutto il periodo di tempo corrente dal _____ al _____ compresi, e all'uopo allega:

- certificato veterinario rilasciato da non oltre sette giorni precedenti alla data della consegna in cui è dichiarato che il soggetto è sano ed esente da malattie infettive o infestive tipiche della specie e che è stato vaccinato contro la rabbia, il cimurro, la parvovirosi, l'epatite, la leptospirosi e la tosse dei canili;
- bollettino postale intestato al Comune di Luino comprovante il versamento del corrispettivo di pensionamento per il suddetto periodo pari ad €. _____ (escluse spese per visite mediche, somministrazione ed acquisto medicinali ed altri servizi non previsti, fronteggiate dal Comune di Luino).

Individua il/i veterinario/i di fiducia:

- Dott. _____ Tel. _____ Tel. Cell. _____
- Dott. _____ Tel. _____ Tel. Cell. _____

Il sottoscritto dichiara inoltre:

1. di aver preso visione del Capo III del Regolamento del Canile comunale (articoli 10 e 11), delle attrezzature e della struttura, della tipologia e modalità di alimentazione e di custodia degli esemplari e di ritenerle idonee e funzionali alla custodia e mantenimento del proprio cane, condizioni queste che possono essere controllate in qualsiasi momento in orari d'apertura al pubblico;
2. di dare mandato al personale addetto al Canile, in caso di malattia o traumi dell'animale, in caso di Sua irreperibilità o comunque di Suo mancato tempestivo interessamento, di provvedere opportunamente avvalendosi delle prestazioni dei medici veterinari di fiducia sopra individuati, accollandosi direttamente le spese per il medico veterinario e per l'eventuale cura farmacologica e terapia;
3. di esonerare il Comune di Luino da tutte le responsabilità per malattie o infortuni che colpiscono l'esemplare affidatogli durante il periodo di soggiorno per cause non addebitabili alla responsabilità diretta dell'Ente;
4. di dare mandato al personale addetto al canile comunale di riconsegnare il soggetto affidato in custodia al sottoscritto legittimo proprietario o a persona da lui delegata per iscritto, dietro presentazione di documento di identità e previa estinzione di ulteriori crediti e/o rimborsi per spese mediche o di somministrazione di medicine non effettuate dal veterinario di fiducia;
5. di cedere gratuitamente la proprietà del cane al Comune di Luino in caso di mancato ritiro dell'animale affidato entro sessanta giorni dal prestabilito termine del periodo di soggiorno, e semprechè il sottoscritto proprietario non abbia chiesto per iscritto la proroga del termine stesso alle medesime condizioni, previo pagamento del relativo corrispettivo, fermo restando l'obbligo da parte Sua del pagamento delle spese di custodia e mantenimento fino al momento dell'affidamento dell'animale da parte del Comune a nuovo proprietario.

Letto, approvato e sottoscritto

Luino, li _____

(firma)

Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione di quanto sopra ed in particolare delle condizioni riportate ai punti 1, 2, 3, 4, e 5 e di approvarle ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 Codice Civile.

Luino, li _____

(firma)

Il sottoscritto addetto al canile municipale dichiara di aver preso in consegna il sopra indicato cane in data odierna.

Luino, li _____

(firma)



COMUNE DI LUINO

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

REGOLAMENTO DEL CANILE COMUNALE.

APPROVATO con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29/11/2002.

PUBBLICATA all'Albo Pretorio del Comune dal 06/12/2002 al 21/12/2002 senza opposizioni.

DIVENUTA ESECUTIVA in data 16/12/2002, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

2^ PUBBLICAZIONE

pubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio del Comune dal 17/12/2002 al 01/01/2003 senza opposizioni.

ENTRATA IN VIGORE REGOLAMENTO 02/01/2003.

Luino, li 16/01/2003.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Mauro FIORINI)